

**ESTENSIONE DELLA MISURA SU BASE ORARIA AI CLIENTI  
FINALI CON CONSUMI DI GAS NATURALE SUPERIORI AI  
DUECENTOMILA METRI CUBI ANNUI E AI PUNTI DI  
CONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo  
18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.

26 maggio 2005

## *Indice*

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1 Finalità .....	4
1.2 Contesto normativo .....	4
1.3 Le proposte delle imprese.....	5
<b>2. LE PROPOSTE DELL’AUTORITÀ SULLA MISURA ORARIA DEL GAS .7</b>	
2.1 Premessa.....	7
2.2 Ambito di applicazione .....	7
2.3 Gestione dei Gruppi di Misura.....	8
2.4 Calendario per l’entrata in funzione dei Gruppi di Telemisura su base oraria (GdT) .....	9
2.5 Modalità di copertura dei costi .....	10
2.6 Titolarità della gestione dei dati, certificazione e responsabilità.....	10

## *Premessa*

*Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte al fine della formazione di provvedimenti in materia di misura su base oraria dei consumi di gas naturale per i clienti finali con consumo annuo compreso fra duecentomila e diecimilioni di Smc di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 139/03 e per i punti di consegna delle reti di distribuzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 27 giugno 2005.*

***Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo  
tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.***

*Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione gas  
piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel.: 02-65.565.284  
fax: 02-65.565.266  
e-mail: [gas@autorita.energia.it](mailto:gas@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 Finalità**

Con il presente documento l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di definire un provvedimento atto a regolare la misura su base oraria del gas per i clienti finali con consumi annui compresi fra 200.000 Smc e 10.000.000 Smc, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e nella deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 139/03 (di seguito: deliberazione n. 139/03).

Sulla base dei poteri concessi dalle disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 e di quelli attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481/95, l'Autorità propone, con questo documento per la consultazione, l'estensione dell'obbligo di misura su base oraria anche agli impianti di misura installati presso circa 3.500 *city-gates*<sup>1</sup>, generalmente gestiti dalle imprese di distribuzione.

### **1.2 Contesto normativo**

L'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che *«per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc, la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dall'1 luglio 2002; l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti»*.

Con le deliberazioni 11 luglio 2002 n. 130/02 (di seguito: deliberazione n. 130/02) e n. 139/03 l'Autorità, a seguito di successive istanze di proroga presentate da parte di imprese di distribuzione e da loro associazioni, ha differito all'1 luglio 2005 l'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali, con consumo annuo superiore ai 200.000 Smc, come previsto dal citato decreto legislativo n. 164/00.

La deliberazione n. 139/03 prescrive:

«2.1 Il termine temporale definito dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 130/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 180 del 2 agosto 2002, è differito all'1 luglio 2005, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2.2 Entro il 31 dicembre 2004, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale installano i misuratori orari presso i clienti finali con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.

3.1 Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale presentano, singolarmente o in forma associata, all'Autorità proposte contenenti i possibili standard tecnici che possono essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le modalità di

---

<sup>1</sup> Per city-gate è inteso, nell'accezione commerciale dell'espressione, il punto di riconsegna della rete di trasporto o il punto di consegna della rete di distribuzione, fisicamente coincidenti.

trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi costi, nonché un programma di installazione graduale di misuratori per i clienti finali con consumi inferiori a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.

3.2 Con successivo provvedimento, l'Autorità, valutati gli standard tecnici proposti, definisce il programma di installazione dei misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi e le modalità di copertura dei relativi costi».

Più in generale, l'Autorità, con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01), ha emanato una direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e ha individuato all'articolo 4, comma 1, lettera g), l'attività di misura del gas come una delle attività del settore gas, separata amministrativamente da ogni altra attività sia del settore del gas che di eventuali altri settori.

Nella medesima deliberazione si è previsto che alla misura facciano capo tutte le funzioni inerenti gli strumenti di misura (proprietà, installazione, manutenzione e spostamento delle apparecchiature, lettura e gestione dei dati di consumo, attivazione e sospensione dell'erogazione), con obbligo di trasmettere i dati delle letture al distributore competente per territorio ed alle imprese di vendita operanti su di esso, per quanto di rispettiva competenza, e salvo riaddebito delle spettanze.

In attesa che la situazione del mercato italiano evolva verso un sistema più fortemente liberalizzato, la deliberazione n. 311/01, per ciò che riguarda la misura del gas distribuito attraverso le reti urbane, ne ha attribuito transitoriamente la responsabilità ai distributori, in regime di separazione amministrativa. È stata fatta salva la facoltà per le imprese di vendita di provvedere autonomamente alla lettura dei propri clienti, previa comunicazione all'impresa di distribuzione competente per territorio.

La deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04), recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete", definisce le responsabilità delle imprese distributrici riguardo alla gestione sia dei punti di consegna che di riconsegna dell'impianto di distribuzione.

Per l'attività di trasporto, nei codici di rete predisposti dalle società Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia (di seguito: SGI), approvati dall'Autorità rispettivamente con deliberazioni 1 luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03, sono previste sezioni specificatamente dedicate al processo di misura del gas, nelle quali sono descritti ruoli e responsabilità del trasportatore, dell'utente e del proprietario dell'impianto di misura, nonché le principali attività relative alla misura.

Da ultimo, la norma UNI TR 11145 - Sistemi di misurazione del gas su base oraria -, ratificata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione il 10 dicembre 2004, ha definito la standardizzazione del formato dei dati di misura oraria, dei protocolli per la comunicazione e la trasmissione dei dati di misura oraria dal sistema di misura in campo ad un centro remoto e ad apparati sui quali scaricare localmente i dati stessi.

### ***1.3 Le proposte delle imprese***

Nel mese di luglio 2004, le Associazioni delle imprese di distribuzione hanno inviato una proposta, accompagnata da una Raccomandazione tecnica del Comitato Italiano

Gas (di seguito: CIG), contenente una prima valutazione dei costi e un piano triennale di aggiornamento/installazione dei sistemi di misura oraria come richiesto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 139/03.

La Raccomandazione del CIG si è poi tramutata nella predetta norma UNI TR 11145.

La proposta presentata dalle Associazioni delle imprese di distribuzione prevede un programma di estensione della misura su base oraria che copre un arco temporale di tre anni, a partire dall'1 luglio 2005, dando priorità ai punti di riconsegna con maggiori volumi di consumo annuo e a quelli che erogano gas in modo variabile nel tempo.

L'onere preventivato dalle Associazioni è di circa 32 milioni di euro per i circa 6.000 punti di riconsegna presso clienti finali; i costi di gestione, con l'esclusione degli oneri relativi agli investimenti e alla gestione dei sistemi di telemisura e telecontrollo, sono stimati in circa 1,5 milioni di euro per anno.

La proposta delle Associazioni non considera ovviamente i circa 4.000 clienti finali alimentati direttamente dalle reti di trasporto regionali da parte di Snam Rete Gas e di SGI, presso i quali sono installati impianti di misura che, a differenza del settore della distribuzione, sono di proprietà dei clienti stessi.

Anche gli impianti di misura installati presso i circa 3.500 *city-gates* al servizio di reti di distribuzione cittadine, generalmente di proprietà delle imprese di distribuzione, non sono considerati nella proposta delle Associazioni.

Relativamente a tali impianti, Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità, in data 31 marzo 2005, un'articolata proposta, che richiede peraltro l'adozione di successivi interventi regolatori e legislativi, per la costituzione di un operatore di sistema indipendente (*Gas Metering System Operator*), in grado di arrivare in tre anni a telemisurare su base oraria gli oltre 7.000 impianti della propria rete regionale di trasporto<sup>2</sup>.

La proposta di Snam Rete Gas, peraltro, non si configura come un mero adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 139/03, bensì affronta su un piano più generale la tematica della misura del gas, individuando nell'attuale assetto proprietario degli impianti di misura un ostacolo rilevante alla risoluzione di numerose criticità in essere nel settore del trasporto.

In sintesi le criticità individuate da Snam Rete Gas sono:

- su nessun gruppo di misura presso l'impianto REMI è attualmente possibile la telelettura oraria e solo il 68% è teleleggibile su base giornaliera; inoltre, statisticamente le letture non andate a buon fine raggiungono il 15% del totale;
- 1.500 misuratori presso gli impianti REMI sono ancora di tipo "meccanico";
- scarsa manutenzione;

---

<sup>2</sup> Snam Rete Gas parte dalla constatazione che risulta eccessivamente oneroso per il trasportatore, ma in ultima analisi per il sistema, non soddisfare le esigenze di corretta attribuzione dei costi dei servizi di bilanciamento sulla rete fra gli utenti (*shipper*). Il sistema di telemisura proposto da Snam Rete Gas è focalizzato, in prima battuta, sulla gestione del mercato del bilanciamento, che è il passo che precede necessariamente la costituzione di un *hub* e, successivamente, della Borsa del Gas. Il sistema di telemisura dei punti di entrata ed uscita della Rete Nazionale è necessario ad una corretta operatività ed equilibrio fisico ed economico di più ambiti di scambio.

- incertezza/errori dei dati (correzione misura solo ex-post anche mesi dopo);
- processo di misura non certificato;
- oneri crescenti, in parte riconducibili alla situazione del settore della misura, nell'attività di bilanciamento delle reti.

Snam Rete Gas ha stimato un investimento di circa 195 milioni di euro in almeno due anni per l'acquisizione del 50% dei punti di misura e duplicazione del restante 50%, adottando sistemi di telemetria e protocolli di comunicazione evoluti, su 50 punti di misura della Rete Nazionale (tra punti import ed export) e sugli oltre 7.000 punti di misura presso gli impianti di proprietà dei distributori e dei clienti finali. Nel terzo e quarto anno gli investimenti a regime si attesterebbero, rispettivamente, su circa 17 e 15 milioni di euro. In quattro anni gli investimenti ammonterebbero, complessivamente, a 230 milioni di euro e di questi circa 30 milioni sarebbero ascrivibili a costi di acquisizione di circa la metà degli impianti dagli attuali proprietari.

## **2. LE PROPOSTE DELL'AUTORITÀ SULLA MISURA ORARIA DEL GAS**

### **2.1 Premessa**

In relazione alle finalità delineate al capitolo 1, paragrafo 1 di questo documento, l'Autorità propone una consultazione con i soggetti interessati sui seguenti punti:

- ambito di applicazione;
- individuazione dei soggetti responsabili della gestione dei gruppi di misura oraria;
- calendario per l'entrata in funzione dei gruppi di misura su base oraria per i punti di riconsegna presso i clienti finali e i *city-gates*;
- modalità di copertura dei costi di investimento e gestione;
- titolarità della gestione, certificazione e responsabilità dei dati di misura.

### **2.2 Ambito di applicazione**

Come preannunciato al capitolo 1, paragrafo 1 di questo documento, l'ambito di applicazione del provvedimento che l'Autorità intende emanare comprende, oltre ai punti di riconsegna del gas ai clienti finali allacciati alle reti di trasporto o di distribuzione, caratterizzati da consumi annui compresi nell'intervallo 200.000 Smc - 10.000.000 Smc, anche i punti di riconsegna della rete di trasporto al servizio delle reti cittadine (*city-gates*).

Sulla base dei dati forniti dalle Associazioni delle imprese di distribuzione, risultano attualmente installati presso clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, 6.000 apparati di misura di proprietà, nella maggioranza dei casi, delle imprese di distribuzione.

Le reti regionali di trasporto, a loro volta, alimentano a valle circa 3.500 reti di distribuzione e circa 4.000 clienti finali, per complessivi 7.500 punti circa (impianti REMI), presso i quali sono installate apparecchiature di misura comprendenti misuratori (*meter*) e sistemi di registrazione, elaborazione e trasmissione dati.

Dei predetti 7.500 impianti di regolazione e misura REMI, solamente un esiguo numero è di proprietà delle imprese di trasporto; la loro proprietà è infatti delle imprese di distribuzione o degli utenti finali.

Non sono considerati in questo documento per la consultazione, così come nella proposta delle Associazioni, i clienti finali che superano la soglia di 200.000 Smc/anno a seguito di prelievi effettuati su più punti di riconsegna (clienti multisito), per i quali mancano al momento informazioni di dettaglio.

*Punto di discussione n. 1.: Ritenete condivisibile la prevista estensione dell'ambito di applicazione? Ritenete utile che esso comprenda anche i city-gates?*

### **2.3 Gestione dei Gruppi di Misura**

L'Autorità, per quanto concerne la responsabilità del dato di misura (vedere il successivo paragrafo 2.6), intende confermare e rafforzare l'obbligo previsto, nei codici di rete per i gestori delle reti di trasporto e nelle deliberazioni n. 311/01 e n. 138/04 per i gestori delle reti di distribuzione, di rilevare e gestire i dati di misura<sup>3</sup>, assicurarne l'attendibilità e sovrintendere al corretto funzionamento del sistema di misura nel suo complesso.

Riguardo alla definizione dei soggetti ai quali attribuire la responsabilità della gestione dei Gruppi di Telemisura su base oraria (di seguito: GdT), l'Autorità è del parere che essi debbano essere individuati, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, nelle imprese di trasporto e di distribuzione, responsabili dell'attività di misura.

L'Autorità, pur consapevole che l'attuale assetto proprietario delle stazioni di misura presenti nei punti di riconsegna delle reti di trasporto può costituire un elemento di complessità per ciò che concerne responsabilità e diritti delle parti coinvolte nella misura (trasportatore, utente della rete, cliente finale), ritiene che le criticità in essere siano superabili indipendentemente dall'acquisizione degli impianti di misura dalle società di trasporto.

Pertanto, considerato che il sistema di misura è funzionale alla rete, l'Autorità ritiene che sia necessario assegnarne la piena disponibilità e responsabilità, anche per ciò che riguarda la gestione e la manutenzione, al soggetto che esercisce la rete a monte del gruppo di misura. Ferma rimanendo questa responsabilità in capo ai gestori delle reti, l'attività di gestione e manutenzione dei gruppi di misura può essere affidata anche a terzi.

---

<sup>3</sup> Per tale attività, dal codice di rete di Snam Rete Gas (capitolo 10, § 5) si evince che il trasportatore provvede:

- all'acquisizione, tramite telelettura – ove disponibile – o rilevazione diretta in campo, dei dati di misura;
- alla validazione dei dati di misura (vedi procedura “Misura del gas”). Si intende per “validazione” l'esecuzione delle attività di verifica e controllo che il Trasportatore ha titolo ad effettuare al fine di accertare la veridicità e l'accuratezza dei dati di misura per i propri usi di trasporto. A tali fini si considera “validato” un dato che sia giudicato dal Trasportatore utilizzabile per i bilanci di trasporto e la fatturazione dei corrispettivi di trasporto;
- all'inoltro di tali dati di misura all'Utente (limitatamente ai dati relativi ai Punti di Riconsegna serviti dall'Utente) ed al proprietario della stazione di misura in uscita dalla rete di Snam Rete Gas.



Il gestore della rete deve, in definitiva, essere, in qualità di responsabile del gruppo di misura, il responsabile unico:

- della rilevazione del dato di misura;
- della pronta disponibilità ed accessibilità dei dati di misura ai terzi interessati;
- della tempestività con cui sono resi questi dati disponibili ai terzi interessati (entro tempi coerenti con il corretto funzionamento del sistema gas);
- della loro accuratezza e correttezza nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali.

In analogia con il contenuto della norma UNI TR 11145, si ritiene che un sistema di telelettura, capace di trasmettere a distanza i dati di misura, eventualmente anche in tempo reale, sia quello più adatto a fornire più flessibilmente ed efficacemente la prestazione “misura oraria”.

*Punto di discussione n. 2.: Siete d'accordo con le proposte dell'Autorità in merito all'affidamento della responsabilità della gestione degli impianti di misura alle imprese che gestiscono le reti?*

*Quali prestazioni ritenete necessarie e quali apparecchiature repute meglio gestibili e più funzionali per ottenere almeno la prestazione della misura su base oraria?*

*Quali requisiti standard e normative nazionali e/o internazionali ritenete che debbano essere soddisfatti per assicurare l'interoperabilità dei sistemi, la condivisione dei dati, l'aggiornamento delle potenzialità e delle funzioni supportate dal sistema di telemisura?*

#### **2.4 Calendario per l'entrata in funzione dei Gruppi di Telemisura su base oraria (GdT)**

Per quanto riguarda l'entrata in funzione dei Gruppi di Telemisura su base oraria presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione e di trasporto si prevedono le seguenti scadenze:

**Tabella 1 Calendario per l'entrata in funzione dei Gruppi di Telemisura su base oraria (GdT) presso i clienti finali con consumo annuo compreso fra 200.000 e 10.000.000 Smc.**

<b>Classi di consumo dei punti di riconsegna (Smc/anno)</b>	<b>Entrata in funzione dei GdT entro il:</b>
oltre 1.000.000-10.000.000	1 luglio 2006
oltre 500.000-1.000.000	1 luglio 2007
200.000-500.000	1 luglio 2008

**Tabella 2**      **Calendario per l'adozione dei Gruppi di Telemisura su base oraria (GdT), presso i city-gates.**

<b>Classi di consumo dei punti di riconsegna della Rete regionale (city-gates) (Smc/anno)</b>	<b>Entrata in funzione dei GdT entro il:</b>
fino a 10.000000	1 luglio 2006
oltre 10.000.000	1 luglio 2007

Circa la scelta di dare la precedenza, nella Tabella 2, all'entrata in funzione dei GdT presso i city-gates minori, essa dipende dalla constatazione che presso questi è quasi inesistente un'adeguata strumentazione di rilevamento, a differenza di quelli installati presso i centri urbani più estesi.

*Punto di discussione n. 3.: Ritenete condivisibili le scansioni temporali indicate dall'Autorità per l'entrata in funzione dei gruppi di telemisura su base oraria?*

### **2.5 Modalità di copertura dei costi**

Riguardo alle modalità di riconoscimento dei costi di installazione e di gestione dei misuratori orari, gli attuali criteri di determinazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione consentono una loro adeguata copertura.

In particolare, nella regolazione delle tariffe di distribuzione, sia il metodo ordinario sia il metodo individuale, introdotti dalla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, ed integrati sulla base delle proposte contenute nel documento per la consultazione del 5 maggio 2005, permettono di remunerare i nuovi investimenti, escludendo invece i misuratori completamente ammortizzati.

Nell'attuale regolazione delle tariffe di trasporto, sono riconosciuti i costi operativi e gli investimenti effettuati; il documento per la consultazione del 2 maggio 2005 recante "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il secondo periodo di regolazione", ha confermato tale orientamento.

In merito poi all'introduzione di una tariffa specifica per l'attività di misura nell'attività di trasporto, si rinvia al paragrafo 2.7 (Tariffa per il servizio di misura) del soprarichiamato documento per la consultazione sulle tariffe di trasporto.

### **2.6 Titolarità della gestione dei dati, certificazione e responsabilità**

La diffusione della misura oraria e la possibilità di trasmettere i dati inerenti la lettura dei prelievi a distanza fa scaturire una riflessione sui profili di responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività, alla luce anche del quadro di responsabilità sinora prefissato dai codici di trasporto esistenti e dai provvedimenti dell'Autorità.

Premesso che allo stato attuale, per quanto riguarda il settore della distribuzione, i soggetti responsabili della rilevazione dei dati potrebbero essere o il venditore o il distributore, occorre tener presente che sarebbe ottimale, sotto tutti i profili, che fosse responsabile un unico soggetto della rilevazione e gestione dei dati. In accordo con le norme della deliberazione n. 311/01, è opportuno, infatti, che si individui il soggetto responsabile non solo della rilevazione, ma di tutte le fasi inerenti la gestione dei dati

(telerilevazione, conservazione, certificazione/validazione, diffusione ai soggetti interessati/abilitati).

Per quanto riguarda il trasporto, come previsto dai codici di rete in vigore, il cliente finale è oggi responsabile della produzione del dato di misura primario, della sua veridicità e accuratezza.

L'impresa di trasporto, a sua volta, è responsabile del ritiro, del consolidamento dei dati e della produzione delle informazioni necessarie agli utenti della rete per le proprie attività.

Lo *shipper*, in qualità di utente della rete di trasporto, assicura attualmente al trasportatore la disponibilità puntuale e l'affidabilità del dato di misura da parte del proprietario dell'impianto e ha la responsabilità di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest'ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto. In particolare, nel capitolo 10, paragrafo 5.2, del codice di rete di Snam Rete Gas è previsto che qualora l'impianto risulti non funzionante o non affidabile per più di 30 giorni, il trasportatore provvede, nei confronti dello *shipper*, all'adeguamento del corrispettivo fisso previsto in tariffa, classificando il Punto di Riconsegna associato al suddetto impianto nella fascia corrispondente al corrispettivo più alto (Fascia C).

Nel caso il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura provochi ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, con conseguenze anche su altri utenti del sistema stesso, il trasportatore può addebitare all'utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione.

In relazione a quanto sopra rappresentato circa l'attuale suddivisione delle responsabilità tra più soggetti e tenuto conto di quanto proposto al precedente paragrafo 2.3 in merito all'attribuzione al solo trasportatore della responsabilità e della piena disponibilità dei dati del sistema di misura, l'Autorità intende rafforzare, anche mediante l'introduzione di un sistema di penali, quanto previsto negli attuali codici di rete.

Inoltre, si propone che anche i gestori delle reti debbano rendere disponibile il dato di misura entro 15 giorni dalla richiesta dell'utente, riducibili a 5 in caso di telelettura.

*Punto di discussione n. 4.: Ritenete utile l'introduzione di un sistema di penali come incentivo per i gestori della rete, al fine di ottenere le migliori prestazioni da un sistema di misura oraria? Se sì, quali modifiche ritenete si debbano apportare ai codici di rete?*

*Ritenete congrui i periodi sopra previsti per mettere a disposizione degli utenti i dati di misura?*

Nei casi in cui il proprietario dell'impianto di misura, diverso dal gestore della rete, non garantisca la piena disponibilità e tempestività dei dati rilevati, si assegna al gestore della rete la facoltà di provvedere alla realizzazione di un altro impianto. In tal caso varrà la sola misura effettuata con quest'ultimo GdT.

*Punto di discussione n. 5.: Ritenete che il nuovo assetto proposto dall'Autorità, intervenendo sull'attuale regime di gestione del punto di misura, riesca a favorire il reperimento e la telerilevazione dei dati di misura da parte del soggetto che ne sarà responsabile?*

È inoltre necessario che si pervenga con urgenza alla definizione di un protocollo di trasmissione standard che dovrà garantire la interoperabilità dei sistemi di telemisura e telegestione, la compatibilità delle basi dati, secondo le norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) in materia; ciò anche al fine di evitare ulteriori oneri futuri per l'intero sistema gas.

Sin da ora è necessario guardare al futuro assetto complessivo del sistema di misurazione della filiera del gas, in previsione di una sua estensione al *mass-market*, individuando gli strumenti opportuni per una gestione armonizzata ed efficiente.

In tale ottica, da parte di alcuni operatori del settore è stata prospettata la possibilità che il sistema sia gestito da operatori indipendenti.

*Punto di discussione n. 6.: Ritenete utile l'introduzione di operatori indipendenti del sistema di misura con compiti di telerilevazione, conservazione, certificazione e/o validazione, diffusione ai soggetti interessati/abilitati dei dati di misura? E per quali motivi?*